SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1964

(15ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine di collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto » **(236)** (*D'iniziativa del senatore Baldini*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 227, 230, 231, 232
BALDINI 230
BELLISARIO, *relatore* 228, 229
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 231, 232
MONETI 231
PERNA 229
ROMANO 230
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 229

« Modifica all'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale » **(496)** (*D'iniziativa dei deputati Bonea e Valitutti*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 226, 227
BELLISARIO, *relatore* 226
GRANATA 227
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 227

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Morabito, Moneti, Oliva, Perna Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Schiavetti e Spigaroli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonea e Valitutti: « Modifica all'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale » (496)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonea e Valitutti: « Modifica all'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente:

« Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di età nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della pubblica istruzione stabilirà le prove di esame e i relativi programmi ».

B E L L I S A R I O , *relatore*. La legge 22 novembre 1961, n. 1282, riguarda il riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi.

In questa legge è contenuta una norma transitoria e precisamente l'articolo 19 il quale stabilisce che: « Entro un triennio dalla data di applicazione della presente legge, i due terzi dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, possono essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami riservati al personale di ruolo aggiunto (già ruolo speciale transitorio) e non di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio, in servizio presso le predette scuole e istituti ».

In sostanza a questi concorsi potevano partecipare tutti coloro che avevano prestato servizio in questi istituti di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi, sia che fossero già nel ruolo speciale transitorio, sia che non fossero nei ruoli.

« Per la partecipazione ai predetti concorsi — si legge al secondo comma — si prescinde dal limite di età nei confronti del personale di ruolo e di ruolo aggiunto ».

Il terzo comma stabilisce invece che: « Per il personale non di ruolo il limite di età sarà aumentato di tanti anni quanti sono gli anni di servizio comunque prestati presso le Amministrazioni dello Stato. Il Ministero della pubblica istruzione stabilirà le prove di esame e i relativi programmi ».

In altre parole per il personale che era compreso nel ruolo ordinario o nei ruoli aggiunti non era stabilito un limite di età per la partecipazione ai concorsi, mentre per il personale non di ruolo che già esplicava servizio in questi istituti era fissato un limite di età che teneva conto dell'età stabilita dalla norma generale come condizione per la partecipazione ai concorsi, aumentata di tanti anni quanti fossero gli anni durante i quali questo personale aveva prestato il suo servizio nella scuola o nelle altre Amministrazioni dello Stato.

Di fatto cosa è successo? È successo che questa norma ha ridotto moltissimo la possibilità di partecipazione ai concorsi da parte di questo personale non di ruolo; tanto è vero che molti posti messi a concorso sono rimasti scoperti proprio per la mancanza di concorrenti, mentre buona parte di questo personale, che pure aveva ampiamente meritato per l'opera svolta, non ha potuto partecipare a questi concorsi.

È per questo che i colleghi della Camera deputati Bonea e Valitutti hanno presentato il presente disegno di legge che modifica

l'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, estendendo anche al personale non di ruolo la norma che in detto articolo era riferita esclusivamente al personale di ruolo; abolendo cioè anche per il personale non di ruolo ogni limite di età per la partecipazione a questi concorsi.

Personalmente esprimo il mio parere favorevole al disegno di legge.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo non si oppone al provvedimento soprattutto in considerazione del fatto che l'accenno che viene fatto ai predetti concorsi sancisce con chiarezza il carattere transitorio e il limite di applicazione nel tempo della norma proposta.

G R A N A T A . Nel dichiarare che il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento, non posso tuttavia esimermi dal fare alcune considerazioni sul disegno di legge il quale costituisce sostanzialmente una deroga alla norma generale che regola la partecipazione ai concorsi. Si tratta di un provvedimento particolare che, come bene ha detto l'onorevole Sottosegretario, ha una validità limitata. Tuttavia desidero far notare che ci troviamo ancora una volta di fronte a provvedimenti particolari, ai quali noi in linea di massima, come abbiamo già più volte dichiarato, siamo contrari. Infatti il criterio che informa siffatta procedura non fa che rendere ancora più complicata e più difficile tutta la legislazione che riguarda la vita della scuola.

Ci rendiamo conto delle ragioni che ha addotto l'onorevole relatore e ci auguriamo che si arrivi al più presto a stabilirne norme generali chiare ed imperative le quali siano valide per tutti, e non ci spingano a ricorrere ogni volta ad iniziative così minuziose che lasciano sempre un po' di perplessità e aprono anche la porta a nuove rivendicazioni di altre categorie di personale che potrebbero trovarsi press'a poco nelle stesse condizioni e perciò potrebbero trovare altrettanto facilmente alcuni parlamentari disposti a presentare un provvedimento di legge che vada incontro alle loro richieste. Tuttavia poichè si tratta di una norma transitoria non vogliamo assumere una posizione ostile e voteremo perciò a favore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Baldini: « Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto » (236)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Baldini: « Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I professori di educazione musicale e di canto corale ciechi in servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 20 della legge n. 831, del 28 luglio 1961, con decorrenza dal 1° ottobre 1963.

Gli aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica annuale non inferiore a valente.

Nell'applicazione della presente legge il Ministero della pubblica istruzione assegnerà ove possibile, posti di ruolo agli aventi diritto nel Comune e subordinatamente nella Provincia di residenza dei medesimi.

B E L L I S A R I O , *relatore*. La legge 28 luglio 1961, n. 831, all'articolo 20 stabilisce che gli insegnanti non di ruolo dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, in base a titolo di abilitazione valido per gli insegnanti di stenografia, dattilografia, calligrafia, canto corale, economia domestica, disegno, disegno tecnico, materie tecniche industriali ed agrarie nelle scuole di avviamento, nonchè gli insegnanti tecnico pratici in servizio in posti per i quali non esiste la relativa classe di concorso a posti di ruolo ordinario, sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali transitori esistenti per detti insegnamenti nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie.

Ora, com'è noto, nella scuola secondaria di primo grado sono occupati come insegnanti di musica e canto corale alcuni professori ciechi regolarmente abilitati, i quali non rientrano tra coloro che possono beneficiare della stabilità in virtù della legge n. 744. È altresì risaputo che questi docenti svolgono il loro servizio in maniera assai apprezzabile.

Il nuovo ordinamento della scuola media, prevedendo l'obbligatorietà dell'educazione musicale soltanto nella prima classe e l'istituzione di una cattedra per tale materia in scuole che abbiano almeno sei corsi, può determinare, particolarmente per gli insegnanti ciechi incaricati, condizioni di instabilità nello stato giuridico. Infatti, la minorazione fisica, mentre non impedisce sotto l'aspetto disciplinare e didattico il pieno assolvimento del compito, costituisce una notevole difficoltà per lo spostamento da una scuola all'altra. Tale eventualità appare assai probabile per i privi di vista che non essendo titolari di una sede sono costretti ogni anno a trasferirsi con la famiglia in località diverse e spesso distanti dal luogo di residenza abituale con grave nocumento economico e notevole disagio morale. L'accennata difficoltà assume un significato assolutamente negativo, se si considera che, per effetto di essa, i ciechi potrebbero essere indotti a rinunciare all'incarico anche totalmente.

Il Parlamento è già stato chiamato a considerare queste particolari conseguenze della fase esecutiva della legge 30 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione della scuola media. Infatti, in occasione dell'esame del relativo disegno di legge, la Camera dei deputati fece proprio un ordine del giorno presentato dall'onorevole Quintieri e sostanzialmente accettato dal Governo, con il quale si raccomandava che il Governo mantenesse agli insegnanti ciechi l'attuale numero di ore settimanali di insegnamento e attribuisse loro un requisito professionale nella formazione delle graduatorie.

Il Ministero della pubblica istruzione ha già tenuto conto in parte di questa raccomandazione. Si tratta ora di definire meglio e in via permanente l'iniziativa assunta con il precitato ordine del giorno.

A tale scopo è stato presentato dal senatore Baldini questo disegno di legge con il quale si chiede che il provvedimento relativo all'inquadramento, a domanda, nei ruoli speciali transitori, previsto dall'articolo 20 della legge n. 831, venga adottato anche nei confronti dei docenti ciechi di musica e canto corale che, oltre al requisito dell'anzianità di servizio, abbiano una qualifica non inferiore a « valente ».

Il presente disegno di legge non introduce elementi innovatori nella trattazione del problema; esso è giustificato da un motivo profondamente umano che, per altro, non viene a ledere nessun principio, diciamo, di ordine didattico.

In proposito è da tener presente che a suo tempo furono stabilizzati e poi inquadrati in ruolo insegnanti di musica e canto corale forniti soltanto di una abilitazione didattica. Questi insegnanti ciechi, invece, sono forniti di regolare abilitazione valida ai fini dell'insegnamento e non hanno avuto la fortuna di ottenere la stabilizzazione soltanto perchè il conseguimento della loro abilitazione è stato successivo alla data di pubblicazione della legge n. 744.

Per queste considerazioni io sono pienamente favorevole al disegno di legge in esame e ne propongo senz'altro l'approvazione.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Gli argomenti portati dal relatore e, d'altra parte, lo spirito stesso del disegno di legge ci trovano consenzienti. Tutti sappiamo quanto siano meritevoli questi insegnanti ciechi e ci rendiamo conto di quanto potrebbe essere per essi disagevole lo spostamento da una sede all'altra.

Nell'accettare questa proposta che nasce da uno spirito umanitario apprezzabilissimo, mi sorge tuttavia il dubbio che il provvedimento possa costituire un precedente per dar vita domani a nuovi ruoli speciali transitori. Questo è l'unico timore e spero che possa essere fugato da un chiarimento del relatore, del proponente o dello stesso rappresentante del Governo.

P E R N A . Il mio dubbio è un altro e sorge da quanto leggo nella relazione stessa che accompagna il presente disegno di legge là dove si dice: « Il nuovo ordinamento della scuola media, prevedendo l'obbligatorietà dell'educazione musicale soltanto nella prima classe e l'istituzione di una cattedra per tale materia in scuole che abbiano almeno sei corsi, può determinare, particolarmente per gli insegnanti ciechi incaricati, condizioni di instabilità nello stato giuridico ».

In sostanza, io temo che non sia stato accertato se il numero degli aspiranti alla sistemazione prevista dal presente disegno di legge corrisponda al numero delle cattedre per le quali è possibile istituire un posto di ruolo. Vorrei sapere se è stato considerato il problema sotto questo aspetto, perchè se il numero degli aspiranti dovesse essere superiore a quello dei posti disponibili nell'ambito della scuola, noi introdurremmo un principio molto strano in base al quale si potrebbero creare ruoli speciali transitori, supponiamo, per un determinato personale di cui una parte potrebbe essere in soprannumero rispetto alle effettive esigenze dell'organico della scuola stessa. E il principio è ancora più strano ove si consideri che esistono delle scuole di istruzione tecnica nelle quali, anche quando il numero delle ore d'insegnamento consentirebbe di istituire nuovi posti di ruolo, di solito si arriva a questo molto tempo dopo che si sono create le premesse di fatto.

Qui si apre, in effetti, un'altra smagliatura nel tessuto già abbastanza smagliato della legge n. 831. Se andiamo avanti di questo passo, arriveremo al momento in cui bisognerà riesaminare la situazione di tutto il personale insegnante, per vedere che cosa è successo nell'applicazione della legge n. 831 e considerare i diversi problemi, creati in forza di queste successive, particolari deroghe.

B E L L I S A R I O , *relatore*. In effetti l'articolo 20 della legge n. 831 venne a suo tempo proposto proprio allo scopo di provvedere agli insegnanti di alcune materie per le quali, per moltissimi anni, non erano stati fatti concorsi. Si tratta in sostanza di diverse categorie di insegnanti che, in base all'articolo 20 della citata legge, hanno avuto un trattamento preferenziale.

Ora qui, diciamolo chiaramente, a questi insegnanti ciechi si dà qualcosa di più, perchè praticamente immettiamo in un ruolo speciale transitorio alcuni elementi i quali, non essendo stabilizzati, non potrebbero, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 831, avere questo beneficio. Sebbene esistano le giustificazioni di fondo, non c'è dubbio che dal punto di vista puramente formale si apre una nuova smagliatura e, pertanto, non si può negare che tanto l'osservazione della collega Carettoni quanto quella del collega Perna a questo proposito siano fondate.

Per quanto riguarda, invece, la questione degli insegnanti e delle cattedre, mi sembra che la preoccupazione avvertita in particolare dal collega Perna possa essere effettivamente superata, trattandosi in sostanza soltanto di venti persone le quali, per altro, hanno la disgrazia di essere prive della vista, ma hanno tutti i requisiti professionali e didattici in quanto, al possesso di una abilitazione valida ai fini dell'insegnamento, regolarmente conseguita, si aggiunge l'altra garanzia dei tre anni di servizio con qualifica non inferiore a « valente ».

Ritengo, in definitiva, che pure essendo valide le osservazioni sollevate dalla collega Carettoni e dal collega Perna, esistano suf-

ficienti motivi per accedere all'approvazione di questo disegno di legge.

B A L D I N I . Se è pur vero che con questo provvedimento noi attuiamo una deroga alla legge n. 831 del 1961, bisogna osservare che quando noi votammo l'articolo 25 della succitata legge avremmo potuto aggiungere agli insegnanti di calligrafia, disegno ecc... gli insegnanti ciechi di musica e canto.

Perciò con questa proposta di legge non si fa altro che eliminare la lacuna esistente nell'articolo 25 della legge n. 831.

Circa gli altri motivi di perplessità esposti dal senatore Perna per ciò che riguarda il numero dei posti è da tener presente che la scuola media è in via di sviluppo e quindi solo fra qualche anno sapremo con esattezza quale è il numero delle cattedre disponibili, anche in considerazione del fatto che oggi è prevista una sola cattedra ogni sei corsi.

Una seconda osservazione da fare è che in sostanza questi insegnanti ciechi di musica e canto che insegnano nella scuola, se invece di svolgere il loro incarico in una sede fissa devono girare tra una sede e l'altra, per la loro stessa minorazione fisica si vedranno costretti a rinunciare all'incarico.

Questo è il motivo fondamentale per cui è stato presentato questo disegno di legge. Se noi consentiremo a questi insegnanti di avere la cattedra in un posto fisso essi si dedicheranno con maggior impegno al loro compito e supereremo così ogni difficoltà.

P R E S I D E N T E . Ritengo che l'ultima osservazione del senatore Baldini sia degna di ogni considerazione.

Ricordo alla Commissione che in un primo tempo la 5ª Commissione aveva espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur concordando nel merito del provvedimento, deve rilevare che con la proposta variazione dei ruoli organici e l'inquadramento di docenti attualmente incaricati si determinerebbero maggiori oneri finanziari che è necessario indicare nella loro entità e ai quali occorre far fronte con idonea copertura finanziaria.

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro si oppone, allo stato degli atti, all'ulteriore corso del provvedimento ».

A seguito di tale parere da parte della Commissione finanze e tesoro, io presenterei un emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo unico delle parole « dal 1° ottobre 1963 » con le altre « dal 1° gennaio 1965 ».

Sulla base di tale emendamento la Commissione finanze e tesoro ha rivisto il proprio parere e ha dato conseguentemente il suo assenso all'ulteriore corso del provvedimento.

R O M A N O . Riconosco i motivi profondamente umani che hanno animato il presentatore di questo disegno di legge; tuttavia le preoccupazioni precedentemente espresse sono valide. Con la legge n. 831 noi ritenevamo di aver risolto alcune grosse questioni, mentre le altre, tra le quali quella posta dal provvedimento in esame, dovrebbero a mio avviso essere risolte nel quadro dell'attuazione da parte del Governo delle proposte formulate dalla Commissione di indagine.

Quindi, dato che attualmente questi insegnanti non sono privi di incarico e dato che il Governo si è già impegnato ad affrontare il problema generale della assunzione del personale abilitato, ritengo che valga la pena di sospendere la discussione di questo disegno di legge, perchè questa decisione sia adottata nell'ambito dei provvedimenti generali che comprenderanno non solamente gli insegnanti ciechi ma gli insegnanti di tutte quelle materie per le quali non sono state messe a concorso cattedre in base alla legge n. 831, e tante altre categorie.

Questo mio punto di vista credo sarà approvato da tutti coloro i quali lamentano che le Commissioni della pubblica istruzione del Senato e della Camera si siano preoccupate soltanto di provvedimenti di legge che riguardavano di volta in volta una ventina di persone, con il conseguente risultato di

aver messo alla scuola italiana un abito di Arlecchino.

P R E S I D E N T E . Devo concordare con il senatore Romano per le osservazioni svolte nella prima parte del suo intervento.

Per quanto riguarda la critica da lui mossa ai lavori da noi compiuti devo far presente che la nostra Commissione può vantarsi di aver discusso e approvato leggi fondamentali come, ad esempio, la legge sulla scuola d'obbligo ed altre leggi non trascurabili.

Anch'io comunque ritengo che sarebbe opportuno che la nostra Commissione potesse affrontare problemi più vasti anzichè logorarsi in piccoli provvedimenti frammentari.

M O N E T I . Sono naturalmente favorevole al disegno di legge; però vorrei fare al proponente una domanda. Giustamente egli si preoccupa del fatto che gli insegnanti di musica minorati non possono spostarsi da una sede all'altra. Senonchè con l'istituzione della nuova scuola media, avendo limitato l'insegnamento obbligatorio della musica soltanto alla prima classe, è ovvio che nei centri più piccoli non si avrà con molta facilità una cattedra e quindi, purtroppo, neppure con l'approvazione del provvedimento di legge al nostro esame si potrà ovviare al pericolo di vedere l'insegnante cieco obbligato a trasferirsi da un luogo all'altro. Infatti può darsi benissimo il caso che costui abbia tre o quattro ore di insegnamento in una sede ed altre ore in un'altra sede che si trova a 30-40 chilometri di distanza.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Debbo dire che il Governo è veramente sensibile al valore umano di questa proposta la quale, evidentemente, persegue due obiettivi: da una parte, quello di assicurare una stabilità in ruolo a questi insegnanti ciechi e, dall'altra, quello di garantire loro una precedenza assoluta nell'assegnazione delle cattedre. L'ultimo comma dell'articolo unico di questo disegno di legge affida praticamente al Ministero della pubblica istruzione il compito di assegnare, ove possibile, posti di ruolo agli aventi diritto nel Comune e subordinatamente nella Provincia di residenza dei medesimi, il che vuole dire che il Ministero è autorizzato per legge a non seguire un ordine di graduatoria, ma a dare a questi insegnanti, al momento del loro collocamento in ruolo, una precedenza discrezionale.

Credo che questa norma, la quale concerne poche persone, non possa obbligare a riaprire i termini dei concorsi previsti dalla legge n. 831, appunto perchè si riferisce ad una categoria assai facilmente identificabile e circoscritta. Per lo stesso motivo non penso neppure che si possano incontrare delle difficoltà nel reperimento delle cattedre.

Noi ci troviamo di fronte ad una categoria veramente meritevole di considerazione sotto due riflessi: sia per la disgrazia dalla quale è colpita, sia per la sua particolare attitudine all'insegnamento di queste determinate materie. È notorio, infatti, che la minorazione fisica di queste persone viene compensata da un perfezionarsi, da un affinarsi di sensibilità, particolarmente nel campo musicale.

Per tutte queste ragioni io sono favorevole, in linea di massima, all'approvazione del presente disegno di legge. L'unico mio dubbio, di carattere più che altro tecnico, è il seguente: qui si parla di « educazione musicale », cioè, di una cattedra che non esisteva quando fu promulgata la legge n. 831 perchè, come sapete, la dizione « educazione musicale » è stata introdotta con la creazione della scuola media cosiddetta dell'obbligo. Si parla, poi, della condizione alla quale è subordinata l'applicazione dell'articolo unico di questo disegno di legge, in quanto si dice che gli aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida ai fini dello specifico insegnamento.

Ora, esiste un'abilitazione all'insegnamento di musica e canto, esistono altre abilitazioni, ma non esiste ancora un'abilitazione propriamente detta per la « educazione musicale » e temo, pertanto, che in fase di applicazione si possano incontrare delle difficoltà.

P R E S I D E N T E . La premessa importante consiste nel fatto che debba trattarsi di professori di musica e canto corale.

Nell'enunciare la materia con l'espressione « educazione musicale », io ritengo che si sia voluto soltanto richiamarsi al cambiamento della terminologia.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non vorrei esagerare la questione, però devo dire che la mia obiezione ha un certo fondamento, perchè attualmente gli uffici ministeriali stanno studiando le nuove classi di abilitazione corrispondenti alle nuove cattedre che sono state create, per cui penso che questa dizione abbia bisogno di un ripensamento.

Vorrei, pertanto, proporre un breve rinvio — non sono d'accordo per un rinvio a tempo indeterminato, come è stato proposto da qualcuno — per avere la possibilità di chiarire il dubbio da me prospettato, perchè non vorrei, ripeto, che per una imperfezione formale trovassimo poi delle difficoltà nell'applicazione della legge.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato possa essere accolta senza alcuna riserva da parte della Commissione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari